

# Sull'acqua si può volare!

Roma, 22 OTT. 1988

Ministero  
della Marina Mercantile  
ISPETTORATO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

A tutte le Capitanerie di Porto  
loro sedi

Tutti gli Uffici Circondariali  
Marittimi loro sedi

Rep. II Uff. V  
Prot. N. 84/39074

OGGETTO: Disciplina applicabile al volo con deltaplano a motore con decollo da specchi acquei.

Tutti gli Uffici Locali Marittimi  
loro sedi

Tutte le Delegazioni di spiaggia  
loro sedi

e, per conoscenza:

Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo  
S E D E

L'Ufficio Circondariale Marittimo di La Maddalena con foglio n° 6744 in data 19.8.1988 ha chiesto a questo I.G. la normativa da applicare per la disciplina dei mezzi in oggetto, nei casi in cui gli stessi prendano il volo dall'acqua.

Lo scrivente ha chiesto in merito il parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero che ha risposto con la nota n. 1595 in data 1.10.1988, unita in copia alla presente.

Codesti Comandi e Uffici sono invitati ad uniformarsi al contenuto della citata nota che richiama le disposizioni della legge 25.3.1985 n. 106 sulla "disciplina del volo da diporto o sportivo" e del relativo regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 5.8.1988, n. 404, nel rispetto, comunque, di quanto stabilito dal D.P.R. 27.7.1981, n. 484 concernente "l'uso dello spazio aereo".

L'Ispettore Generale  
Ammiraglio Ispettore (CP)  
(Francesco CERENZA)

La nota 1595 dell'1.10.1988 è la seguente:

L'attività di volo con il deltaplano e quella con il deltaplano a motore sono attualmente disciplinate dalla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Gazz. Uff. del 1° aprile 1985, n. 78), recante la "disciplina del volo da diporto o sportivo", che all'art. 2, primo comma, rinvia al regolamento di attuazione della stessa legge, adottato successivamente con il D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 (Gazz. Uff. del 13 settembre 1988, n. 215).

È opinione di questo Ufficio che anche al volo di deltaplano a motore con decollo da specchi acquei si applichi la disciplina sopra richiamata, nel rispetto comunque di quanto stabilito dal D.P.R. 27 luglio 1981, n. 484 (Gazz. Uff. del 26 agosto 1981, n. 233) concernente disposizioni in materia di "uso dello spazio aereo".

Il Capo dell'Ufficio Legislativo